



Seduta del Deliberazione N.

L'anno il giorno del mese di
negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale
presieduta dal Sig. Presidente

con l'intervento dei componenti:

	P	A
1. IMPRUDENTE Emanuele	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. CAMPITELLI Nicola	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. D'AMARIO Daniele	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. QUARESIMALE Pietro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. LIRIS Guido Quintino	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. VERI' Nicoletta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Svolge le funzioni di Segretario

OGGETTO: Misure a supporto delle esigenze di liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da "Covid-19". Approvazione dello schema di Accordo e di Convenzione con il MISE e il MEF per l'istituzione della Sezione Speciale del Fondo Centrale di Garanzia denominata "Sezione Speciale Regione Abruzzo".

La Giunta Regionale

VISTI:

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 e ss.mm, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e a disposizioni specifiche concernenti 5 e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;
- il Regolamento (UE) n. 480/2014 della Commissione europea del 3 marzo 2014 di integrazione al regolamento (UE) n. 1303/2013;
- il Regolamento (UE) n. 821/2014 della Commissione europea del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- il Regolamento (UE) n. 1011/2014 della Commissione europea del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
- l'Accordo di Partenariato con l'Italia, adottato con decisione di esecuzione C(2014)8021 della Commissione del 29 ottobre 2014, come modificata dalla decisione C(2018) 598 final dell'8 febbraio 2018 e dalla decisione C(2020) 174 final della Commissione del 20 gennaio 2020, che stabilisce le modalità intraprese dall'Italia per garantire l'allineamento con la strategia dell'Unione europea per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nonché il mandato specifico di ciascun fondo strutturale e di investimento europeo (nel seguito, "Fondi SIE") secondo gli obiettivi basati sul Trattato dell'Unione europea;
- il Regolamento (UE) n.1046/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- l'articolo 126, comma 10, del Decreto-legge 17 marzo 2020 n.18 (convertito dalla legge 24 aprile 2020 n.27), che prevede che le Amministrazioni pubbliche titolari di programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali possano destinare le risorse disponibili alla realizzazione di interventi mirati a fronteggiare l'emergenza da Covid-19;
- la Comunicazione della Commissione C(2020) 1863 del 19 marzo 2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della COVID-19" (il "Temporary framework") come modificata dalle Comunicazioni della Commissione C(2020) 2215 del 3 aprile 2020, C(2020) 3156 dell'8 maggio 2020 e C(2020) 4509 del 29 giugno 2020;
- il Regolamento (UE) n. 460/2020 del Parlamento europeo del 30 marzo 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);
- il Regolamento (UE) n. 558/2020 del Parlamento europeo del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19;

Premesso che:

- la legge 23 dicembre 1996, n. 662 prevede, all'articolo 2, comma 100, lettera a), l'istituzione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;
- con il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 31 maggio 1999, n. 248 e s.m.i., è stato

adottato il “Regolamento recante criteri e modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese”;

- il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, all’articolo 11, comma 5, prevede che la dotazione del Fondo di garanzia, di cui all’articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle banche, delle Regioni e di altri enti ed organismi pubblici, ovvero con l’intervento della SACE S.p.A., secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;
- il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, 26 gennaio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 96 del 24 aprile 2012, recante *“Modalità per l’incremento della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese”*, prevede, all’articolo 2, comma 1, che le Regioni e le Province Autonome possano contribuire ad incrementare la dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, attraverso la sottoscrizione di accordi con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell’economia e delle finanze e, al successivo comma 3 del medesimo articolo, che, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 31 maggio 1999, n. 248 e successive modificazioni, che i predetti accordi individuino, per ciascuna sezione speciale: a) le tipologie di operazioni che possono essere garantite con le risorse della sezione speciale, nonché le relative tipologie di intervento; b) le percentuali integrative di copertura degli interventi di garanzia; c) l’ammontare delle risorse regionali destinate ad integrare il Fondo, con una dotazione minima di euro cinque milioni;
- il Fondo Centrale di Garanzia è stato oggetto di un processo di riforma attuato attraverso diversi passaggi normativi, che esemplificativamente si riportano di seguito:
 - il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 24 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 157 del 6 luglio 2013, recante *“Modalità di concessione della garanzia del Fondo su portafogli di finanziamenti erogati a piccole e medie imprese”* e successive modificazioni e integrazioni, all’articolo 7, comma 4, stabilisce che *“la copertura massima garantita dal Fondo di cui alla lettera a) del comma 3 può essere elevata nel caso in cui tale innalzamento della copertura sia finanziato con risorse apportate al Fondo da regioni o province autonome, o da altri enti od organismi pubblici ai sensi di quanto previsto dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, 26 gennaio 2012”*;
 - il comma 6 dell’articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, così come sostituito dall’articolo 18, comma 9-bis, lettera a), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, stabilisce che i finanziamenti di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 2013 (anche detti finanziamenti Nuova Sabatini) *“...possono essere assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella misura massima dell’80 per cento dell’ammontare del finanziamento. In tali casi, ai fini dell’accesso alla garanzia, la valutazione economico-finanziaria e del merito creditizio dell’impresa, in deroga alle vigenti disposizioni sul Fondo di garanzia, è demandata al soggetto richiedente, nel rispetto di limiti massimi di rischiosità dell’impresa finanziata, misurati in termini di probabilità di inadempimento e definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Il medesimo decreto individua altresì le condizioni e i termini per l’estensione delle predette modalità di accesso agli altri interventi del Fondo di garanzia, nel rispetto delle autorizzazioni di spesa vigenti per la concessione delle garanzie del citato Fondo.”*;
 - con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 29 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 11 dicembre 2015, n. 288, sono stabilite le modalità di valutazione dei finanziamenti Nuova Sabatini ai fini dell’accesso al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;
 - con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, 7 dicembre 2016, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 135 del 13 giugno 2017, sono approvate le modificazioni e le integrazioni delle

“condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l’amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese” che includono il modello di valutazione delle imprese basato sulla misura della probabilità di inadempimento del soggetto destinatario del finanziamento Nuova Sabatini;

- con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 6 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 157 del 7 luglio 2017, (c.d decreto di Riforma del Fondo Centrale di garanzia) sono stabilite le condizioni e i termini per l’estensione delle predette modalità di accesso previste per i finanziamenti Nuova Sabatini agli altri interventi del Fondo di garanzia;
- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.70 del 17 marzo 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, (c.d. *“decreto cura Italia”*), prevede, all’articolo 126, comma 10, che le Amministrazioni pubbliche titolari di programmi cofinanziati dai Fondi SIE possano destinare risorse disponibili alla realizzazione di interventi mirati a fronteggiare l’emergenza da Covid-19;
- il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante *“Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 (c.d. *“decreto liquidità”*), ha stabilito, all’articolo 13, modalità rafforzate di intervento del Fondo in deroga alla vigente disciplina del medesimo strumento applicabili fino al 31 dicembre 2020, introducendo, altresì, modifiche alle possibilità di utilizzo addizionale delle risorse delle sezioni speciali;
- la Commissione europea, con decisione C(2020) 2370 final del 13 aprile 2020, ha dichiarato compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, le misure temporanee in materia di aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie del *“Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese”* con le modalità stabilite dall’articolo 13 del predetto decreto liquidità, notificate dal Ministero dello sviluppo economico (SA.56966-2020/N) in data 10 aprile 2020;
- con successiva decisione C(2020) 4125 final del 16 giugno 2020, la Commissione europea ha approvato il regime di aiuti n. 57625 (2020/N), notificato dalle Autorità italiane, che modifica e integra il sopra citato regime di aiuti n. 56966 (2020/N) per effetto delle intervenute disposizioni legislative;
- il decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, recante *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 128 del 19 maggio 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (c.d. *“decreto rilancio”*), ha dettato specifiche disposizioni per il contributo dei Fondi SIE al contrasto della situazione di crisi socio-economica sviluppatasi in conseguenza all’emergenza sanitaria, da attuare attraverso un’operazione di riprogrammazione del Programma operativo;
- l’articolo 242, comma 1, del suddetto decreto rilancio, in aderenza alle modifiche del regolamento n. 1303/2013, ha previsto la possibilità di richiedere l’applicazione del tasso di cofinanziamento dell’Unione europea al 100 per cento delle spese dichiarate nelle domande di pagamento relative al periodo contabile 1° luglio 2020 – 30 giugno 2021, anche a valere sulle spese emergenziali anticipate a carico dello Stato destinate al contrasto degli effetti dell’epidemia da Covid-19, precisando che i rimborsi per le spese rendicontate alla Commissione per l’emergenza saranno destinati al finanziamento dei programmi operativi complementari, vigenti o da adottarsi;

RICHIAMATO l’Accordo per la *“Riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell’articolo 242 del decreto legge 34/2020”*, sottoscritto, in data 16/07/2020, tra

la Regione Abruzzo e la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per il Sud, in attuazione della DGR n. 416 del 15/07/2020;

VISTO, che nel suddetto Accordo sono state inserite, tra l'altro, a titolo di spese da rendicontare a carico dello Stato, le spese inerenti l'istituzione o il rafforzamento della dotazione di sezioni regionali del Fondo Centrale di Garanzia per il finanziamento di misure di garanzia per un valore fino a € 58.500.000,00;

VISTI, inoltre:

- la DGR n. 260 del 12 maggio 2020 recante *“Priorità di investimento perseguibili nell'ambito della politica di coesione della Regione Abruzzo 2014-2020 con le risorse del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e del Fondo Sociale Europeo per potenziare i servizi sanitari, tutelare la salute e mitigare l'impatto socio-economico del COVID-19”*, con la quale la Giunta regionale ha adottato un primo provvedimento, del valore complessivo di 37,8 Meuro, al fine di individuare le linee strategiche da perseguire per la riprogrammazione dei PO FESR e FSE per il contrasto alle conseguenze della crisi connessa alla diffusione della pandemia da Covid-19;
- la DGR n. 575 del 21 settembre 2020 recante *“Riprogrammazione dei Fondi FESR e FSE Abruzzo 2014-2020, ai sensi del comma 6, dell'art. 242 del D.L. 34/2020 ai fini del contrasto dell'Emergenza Covid-2019”*, con la quale la Giunta regionale ha approvato gli indirizzi per la riprogrammazione delle risorse rese disponibili sui Programmi operativi regionali FSE e FESR 2014-2020, ai sensi dell'articolo 242, comma 6, del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 (cd. Decreto Rilancio), per potenziare le azioni già intraprese fini del contrasto dell'emergenza Covid-19;
- l'Allegato A, alla succitata DGR n. 575 del 21.09.2020, nel quale si riportano gli interventi oggetto di riprogrammazione ai sensi dell'art 242 del D.L. n. 34/2020 e che, per la parte relativa al FESR, sono pari a complessivi € 58.500.000,00;

TENUTO CONTO della nota ARES(2020) 3688878, del 13 luglio 2020, con cui la Commissione europea, *Direzione generale Politica regionale e urbana, Crescita intelligente e sostenibile e attuazione dei programmi IV, Italia e Malta*, ha fornito chiarimenti di natura amministrativa, procedurale e contabile-finanziaria in merito alle modalità di riprogrammazione degli strumenti finanziari, in riscontro alla lettera dell'Autorità di gestione del programma PON IC Imprese e Competitività del 16 giugno 2020, nella quale, con specifico riferimento alle modalità di trasferimento delle risorse nazionali, stanziare nell'ambito del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 (D.L. Rilancio), dalla sezione nazionale del Fondo Centrale di garanzia alle sezioni speciali regionali, co-finanziate dal FESR attraverso i rispettivi Programmi Operativi Regionali, si afferma *“che la sottoscrizione di una specifica convenzione tra l'Amministrazione nazionale, nella fattispecie il Ministero dello Sviluppo Economico, e la regione interessata e il trasferimento contabile delle risorse possa essere sufficiente ai fini dell'ammissibilità della spesa”*.

DATO ATTO che la Regione Abruzzo, per le predette finalità di riprogrammazione, deve prioritariamente istituire la *“Sezione Speciale Regione Abruzzo”* del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI, ai sensi del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico del 26 gennaio 2012 mediante sottoscrizione di un Accordo tra il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero dell'Economia e delle Finanze

RITENUTO, allo scopo, necessario:

- istituire la *“Sezione Speciale Regione Abruzzo”* del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI, con la dotazione di € 5.000.000,00, quale importo minimo di partecipazione regionale previsto dall'articolo 2 del succitato Decreto 2012, mediante impiego delle risorse rivenienti dal Programma operativo regionale FESR 2007-2013, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 45 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e s.m.i;
- istituire, al fine di rafforzare il sostegno ai MPMI regionali nell'accesso al credito durante la crisi economica connessa all'emergenza epidemiologica da Covid-19, nell'ambito della anzidetta Sezione Speciale, la sottosezione, denominata *“Sezione speciale POR FESR Abruzzo 2014-2020 per*

l'emergenza Covid-19", con una dotazione finanziaria pari a Euro 58.500.000,00, a valere sulle risorse del *POR FESR Abruzzo 2014-2020*, oggetto di riprogrammazione ai sensi dell'art. 242 del D.L. 34/2020, per finanziare il rilascio di garanzia diretta, di riassicurazione e di controgaranzia concesse dal *Fondo*, per esigenze di capitale circolante e fabbisogno di liquidità, oltre che per investimenti, in favore delle MPMI operanti sul territorio regionale, a decorrere dal 1° aprile 2020;

DATO ATTO, altresì, che:

- con la DGR n. 350 del 25 giugno 2020 recante "*Attuazione di misure a contrasto dell'emergenza Covid-2019. Strumenti finanziari POR FESR Abruzzo 2014-2020. Indirizzi per la modifica dell'Accordo di finanziamento sottoscritto tra Fi.R.A. S.p.A. e la Regione Abruzzo in data 28.12.2017 così come modificato e integrato dai successivi Addenda*", la Giunta regionale ha autorizzato l'Autorità di gestione unica del POR FESR FSE Abruzzo 2014-2020 a valutare e ad avviare ogni utile iniziativa al fine di liberare sia le risorse versate al Fondo dei Fondi SAIM, riferibili sia al PO FESR 2014-2020, e sia ai rientri (risorse restituite) dei contributi già impiegati per gli strumenti finanziari del POR FESR 2007-2013;

VISTE:

- la nota n. prot. 284781 del 30.09.2020 con la quale l'Autorità di Gestione ha richiesto a Fi.R.A. S.p.A. la ricognizione delle risorse attribuibili al contributo dei fondi strutturali già impiegati per gli Strumenti di Ingegneria Finanziaria del POR FESR Abruzzo 2007-2013, afferenti alle Linee di Attività I.2.2 e I.2.4;
- la nota n. prot. 605/20/00.CUG-0 del 14/10/2020, inviata da Fi.R.A. S.p.A., con la quale è stata trasmessa la ricognizione dei rientri attribuibili ai contributi già impiegati per gli Strumenti di Ingegneria Finanziaria del POR FESR 2007-2013, per quanto riguarda la Linea di Attività I.2.2;
- la nota n. prot. 340033/20 del 12.11.2020 con la quale l'Autorità di Gestione ha richiesto a Fi.R.A. S.p.A. la consistenza, intesa come il saldo, del conto dedicato alla Sezione "Rientri POR FESR Abruzzo 2007-2013" del Fondo dei Fondi SAIM, al netto degli importi, previamente autorizzati dal Servizio competente, per il finanziamento della quota a fondo perduto dell'Avviso inerente l'Azione 3.5.1 - Prestito FRI Start e la pianificazione dei futuri rientri per la sopra citata Linea di Azione;
- la nota n. prot. 725/20/00.CUG-0 del 27.11.2020, con la quale Fi.R.A. S.p.a., ha comunicato che:
 - la consistenza, intesa come il saldo, del conto dedicato alla Sezione "Rientri POR FESR Abruzzo 2007-2013" del Fondo dei Fondi SAIM, al netto degli importi, previamente autorizzati dal Servizio competente, per il finanziamento della quota a fondo perduto dell'Avviso inerente l'Azione 3.5.1 - Prestito FRI Start, alla data del 27.11.2020, ammonta a € 2.708.181,07;
 - le ulteriori somme, pari ad € 1.056.000,00, rivenienti dalle dismissioni delle partecipazioni in tre Aziende (TiAssisto24 S.r.l., MIC S.r.l. e Viniexport S.r.l.) saranno disponibili, a seguito delle rateizzazioni richieste, con la seguente cadenza temporale:
 - quanto a € 331.500,00 entro il 2020;
 - quanto a € 724.500,00 entro il 2023;
 - gli ulteriori importi, presumibilmente pari a € 2.441.000,00, derivanti dalle dismissioni delle partecipazioni in 7 aziende (CTE S.r.l., APP Tripper S.r.l., Oncorx Biotech S.r.l., Solis Green Log S.r.l., Qube-Os S.r.l., GoalShouter S.r.l. e Piscor S.r.l.) saranno disponibili nell'arco temporale 2021-2023;

CONSIDERATO, quindi, che:

- per poter istituire la "*Sezione Speciale Regione Abruzzo*", l'ammontare minimo delle risorse regionali necessarie ad integrare il Fondo Centrale di Garanzia, ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico del 26 gennaio 2012, è pari a euro cinque milioni;

- l'istituzione della "*Sezione Speciale Regione Abruzzo*" è la *conditio sine qua non* per la conseguente costituzione della sotto sezione "*Sezione speciale POR FESR Abruzzo 2014-2020 per l'emergenza Covid-19*";
- i contributi di cui al punto precedente devono essere versati dalla Regione, in una o più soluzioni, entro il 31 dicembre 2023 e per il loro utilizzo, finalizzato a rafforzare gli interventi del Fondo Centrale sul territorio regionale, si provvederà con un ulteriore atto integrativo;
- sussistono le condizioni per poter procedere alla costituzione della Sezione Speciale Regione Abruzzo del Fondo Centrale di Garanzia mediante l'utilizzo delle risorse rivenienti da risorse del Programma operativo regionale FESR 2007-2013 della Regione Abruzzo, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e s.m.i.;
- per le anzidette motivazioni, occorre modificare l'Accordo di finanziamento sottoscritto tra Fi.R.A. S.p.A. e la Regione Abruzzo in data 28.12.2017, con particolare riferimento alla risoluzione del Quarto Addendum al citato Accordo, sottoscritto tra Fi.R.A. S.p.A. e la Regione Abruzzo in data 29.05.2020 e alla conseguente soppressione della sezione Fondo dei Fondo SAIM denominata "*Rientri Fondo di Rotazione SIF – POR FESR Abruzzo 2007-2013*" con la contestuale riduzione dell'importo complessivo del Fondo dei Fondi, da presunti € 40.000.000,00 a € 30.000.000,00;

DATO ATTO che:

- l'istituzione della Sezione Speciale Regione Abruzzo e della sottosezione Sezione Speciale POR FESR Abruzzo 2014-2020 per l'emergenza Covid-19 avviene a seguito della sottoscrizione di Accordo tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Regione Abruzzo;
- il Ministero dello sviluppo economico (MISE) dovrà agire, ai sensi dell'articolo 2, sub) 18, del regolamento (UE) n. 1303/2013, come modificato dal Regolamento (UE) n. 1046/2018 e ss.mm, in qualità di Organismo intermedio, sotto la responsabilità dell'Autorità di Gestione del POR Abruzzo FESR 2014-2020 e svolge le funzioni ad esso delegate con apposita convenzione, previa verifica della capacità a svolgere le funzioni delegate ai sensi dell'art. 123, p.6 del Reg (UE) 1303/2016 s.m.i.;
- per la selezione delle operazioni da garantire a valere su entrambe le Sezioni si adotteranno i criteri di valutazione in coerenza con i contenuti del documento "*Metodologia e criteri di selezione delle operazioni del POR FESR 2014/2020*" in corso di aggiornamento;

RITENUTO, pertanto, opportuno:

- procedere alla istituzione della Sezione Speciale Regione Abruzzo del Fondo Centrale di Garanzia con una dotazione di € 5.000.000 implementata con i Rientri del Fondo di Rotazione SIF – POR FESR Abruzzo 2007-2013 – Linea di Attività I.2.2, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e s.m.i., e alla conseguente istituzione della sotto sezione denominata *Sezione speciale POR FESR Abruzzo 2014-2020 per l'emergenza Covid-19* con una dotazione di € 58.500.000, a valere sulle risorse del *POR FESR Abruzzo 2014-2020*, oggetto di riprogrammazione ai sensi del comma 6 dell'art. 242 del D.L. n. 34/2020;
- di stabilire che il trasferimento al MISE delle risorse finanziarie per la costituzione della Sezione Speciale Regione Abruzzo, pari a € 5.000.000, mediante impiego delle risorse rivenienti dal Programma operativo regionale FESR 2007-2013, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 45 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e s.m.i, con le modalità di cui all'art. 3, comma 3 dello schema di Accordo di cui all'Allegato A al presente provvedimento
- demandare all'Autorità di Gestione:
 - la stipula dell'Accordo tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Regione Abruzzo, per l'istituzione della Sezione speciale Regione Abruzzo, il cui schema è riportato nell'**Allegato A** al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;

- la stipula della Convenzione tra la Regione Abruzzo e il MiSE-DGIAI per la delega delle funzioni di Organismo Intermedio in relazione all'Azione 3.6.1 del POR FESR 2014/2020, previa verifica della capacità a svolgere le funzioni delegate ai sensi dell'art. 123, paragrafo 6 del Reg (UE) n.1303/2013 s.m.i, il cui schema è riportato nell'**Allegato B** al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;
- al fine di liberare le risorse necessarie alla istituzione della Sezione Speciale Regione Abruzzo, la modifica dell'Accordo di finanziamento sottoscritto tra Fi.R.A. S.p.A. e la Regione Abruzzo in data 28.12.2017, con particolare riferimento alla risoluzione del Quarto Addendum al citato Accordo, sottoscritto tra Fi.R.A. S.p.A. e la Regione Abruzzo in data 29.05.2020 e alla conseguente soppressione della sezione Fondo dei Fondo SAIM denominata "*Rientri Fondo di Rotazione SIF – POR FESR Abruzzo 2007-2013*", in coerenza con quanto stabilito all'art. 45 del Reg. (UE) 1303/2013;

DATO ATTO che, sebbene la Valutazione Ex Ante degli Strumenti Finanziari (VexA) 2017 e la successiva revisione, prevedano il ricorso alla garanzia pubblica del Fondo Centrale di Garanzia è in corso, comunque, un ulteriore aggiornamento, condotto direttamente dall'Autorità di Gestione, come stabilito dall'art. 25 bis, par. 10 del Reg. (UE) 2020/558, al fine di stimare meglio il livello e la portata degli investimenti pubblici, a seguito della crisi derivante dalla pandemia, prima della sottoscrizione dell'Accordo;

DATO ATTO, altresì, che:

- il Direttore del Dipartimento Presidenza attesta la regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;
- l'assunzione del presente atto deliberativo non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

*Dopo istruttoria favorevole da parte della struttura proponente,
su impulso del Componente la Giunta Regionale preposto al bilancio,
a voti unanimi espressi nelle forme di legge*

DELIBERA

Per le motivazioni specificate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate

Al fine di rafforzare il sostegno alle MPMI operanti sul territorio regionale nell'accesso al credito nel corso della crisi economica connessa all'emergenza epidemiologica da Covid-19

- 1) **di istituire** la "*Sezione Speciale Regione Abruzzo*" del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI con una dotazione di € 5.000.000 implementata con i Rientri Fondo di Rotazione SIF – POR FESR Abruzzo 2007-2013 Linea di Attività I.2.2, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e s.m.i. ;
- 2) **di istituire** la sotto sezione denominata "*Sezione speciale POR FESR Abruzzo 2014-2020 per l'emergenza Covid-19*" con una dotazione di € 58.500.000 a valere sulle risorse del *POR FESR Abruzzo 2014-2020*, oggetto di riprogrammazione ai sensi dell'art. 242 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020;
- 3) **di approvare** lo schema di Accordo, di cui all'**Allegato A** al presente provvedimento, parte integrante e sostanziale dello stesso, tra il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero dell'Economia e Finanze e la Regione Abruzzo, per l'istituzione di una sezione speciale regionale del Fondo di Garanzia per le PMI;
- 4) **di demandare** all'Autorità di Gestione Unica del POR FESR FSE Abruzzo 2014-2020 la sottoscrizione dell'Accordo di cui al punto 3, con autorizzazione ad apportare le modifiche rispetto allo schema di Accordo finalizzate a conseguire gli obiettivi previsti nel presente provvedimento;

- 5) **di approvare** lo schema di Convenzione di Delega tra la Regione Abruzzo e il MISE -DGIAI per la delega delle funzioni di Organismo Intermedio, in relazione all'Azione 3.6.1, di cui all'**Allegato B** alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 6) **di demandare** la sottoscrizione della Convenzione di Delega di cui al punto 5 e la formale designazione del MISE-DGIAI quale Organismo Intermedio, all'Autorità di Gestione Unica del POR FESR FSE Abruzzo 2014-2020, con autorizzazione ad apportare le modifiche rispetto allo schema di Convenzione finalizzate a conseguire gli obiettivi previsti nel presente provvedimento, una volta esperito il controllo preventivo atto a verificare le capacità del MISE -DGIAI a svolgere le funzioni delegate ai sensi dell'art. 123, paragrafo 6 del Reg (UE) n.1303/2013 s.m.i.;
- 7) **di dare atto** che l'Autorità di Gestione Unica in quanto responsabile dell'attuazione del POR FESR 2014-2020 assicurerà la supervisione e il controllo della corretta attuazione delle funzioni delegate al MISE DGIAI, quale Organismo Intermedio;
- 8) **di demandare** all'Autorità di Gestione Unica del POR FESR 2014-2020 gli adempimenti connessi alle modifiche del Si.Ge.Co Unico FESR-FSE 2014-2020 della Regione Abruzzo;
- 9) **di autorizzare** l'Autorità di Gestione Unica a procedere con gli adempimenti necessari per:
- la modifica dell'Accordo di finanziamento sottoscritto tra Fi.R.A. S.p.A. e la Regione Abruzzo in data 28.12.2017, con particolare riferimento alla risoluzione del Quarto Addendum al citato Accordo, sottoscritto tra Fi.R.A. S.p.A. e la Regione Abruzzo in data 29.05.2020 e alla conseguente soppressione della sezione Fondo dei Fondo SAIM denominata "Rientri Fondo di Rotazione SIF – POR FESR Abruzzo 2007-2013";
 - il recupero delle somme, rivenienti dalla Linea di Azione I.2.2, depositate sul conto vincolato alla Sezione Fondo dei Fondo SAIM denominata "Rientri Fondo di Rotazione SIF – POR FESR Abruzzo 2007-2013", alla data del 27.11.2020, pari ad € 2.708.181,07;
 - la definizione, in un apposito atto, delle modalità di restituzione, da parte di Fi.R.A. S.p.A., delle restanti somme, attribuibili al contributo dei fondi strutturali già impiegati per gli Strumenti di Ingegneria Finanziaria afferenti la Linea di Attività I.2.2, che si renderanno disponibili, nel rispetto della tempistica comunicata;
- 10) **di stabilire** che il trasferimento al MISE delle risorse finanziarie per la costituzione della Sezione Speciale Regione Abruzzo, pari a € 5.000.000, avverrà secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 3 dello schema di Accordo di cui all'Allegato A al presente provvedimento;
- 11) **di trasmettere** la presente deliberazione alla Fi.R.A. S.p.A. al fine di procedere, in stretta collaborazione con l'Autorità di Gestione Unica, con gli adempimenti descritti nel presente atto;
- 12) **di dare atto** che il presente provvedimento non prevede il reperimento di ulteriori risorse, oltre a quelle riportate in narrativa, a carico del bilancio regionale;
- 13) **di dare atto** che l'istituzione della Sezione Regionale del Fondo Centrale di Garanzia è subordinata alla presa d'atto della modifica del PO FESR Abruzzo 2014-2020, da parte della Commissione Europea;
- 14) **di pubblicare** la presente deliberazione nel sito istituzionale della Regione, Giunta regionale, sezione dedicata alla programmazione europea.

DIREZIONE GENERALE/DIPARTIMENTO: **DPA - DIPARTIMENTO PRESIDENZA**

SERVIZIO: **DPA 011 - SERVIZIO AUTORITA' DI GESTIONE UNICA FESR-FSE,
PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO UNITARIO**

UFFICIO: **COORDINAMENTO, GESTIONE E MONITORAGGIO DEL P.O. FESR**

L'Estensore
Ing. Maria Antonietta Marini
Firmato elettronicamente

Il Responsabile dell'Ufficio
Ing. Maria Antonietta Marini
Firmato elettronicamente

Il Dirigente del Servizio
Dott. Carmine Cipollone
Firmato digitalmente

Il Direttore Regionale
Dott.ssa Emanuela Grimaldi
Firmato digitalmente

Il Componente la Giunta
Dott. Marco Marsilio
Firmato digitalmente

=====

Approvato e sottoscritto:

Il Presidente della Giunta

Firmato digitalmente

Il Segretario della Giunta

(firma)

=====

=